

**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO**

Via Ernesto Masi, 8 - 40137 Bologna

**OPERE DI STABILIZZAZIONE
E DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA
DEL PRIMO TRONCO DELL'ADDUTTORE
PRINCIPALE**

Tratto Reno (pr. 3,310 km) - Crevenzosa (pr. 6,050 km)

PROGETTO ESECUTIVO

IL PRESIDENTE (dott. Massimiliano Pederzoli)


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. ing. Marco Menetti)

**GESTIONE AMBIENTALE
DEL CANTIERE**
(documento presente nel sistema qualità
del Canale emiliano Romagnolo)

IL PROGETTISTA
(dott. ing. Michele Marini)

IL CO - PROGETTISTA
(dott. ing. Veronica Toschi)

data: 19 novembre 2019



Gestione Ambientale del Cantiere

1. Oggetto

Il presente allegato informa l'affidatario dell'appalto dei principi di gestione ambientale seguiti dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - CER nel quadro delle proprie politiche ambientali (UNI EN ISO14001/2004), e lo **vincola al pieno rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e di sicurezza del lavoro**.

L'allegato viene redatto ed aggiornato dal Responsabile della Qualità Ambientale del Consorzio (RGQA), rivisto dal Gruppo di Lavoro interno (GDL) e approvato dalla Direzione (DG).

2. Scopo

La puntuale applicazione di quanto riportato nell'allegato consente che:


- vengano rispettate in pieno le norme in materia ambientale e di sicurezza del lavoro;
- le lavorazioni svolte nel cantiere causino il minimo impatto ambientale possibile;
- tutti i materiali riciclabili siano correttamente inviati al recupero o riutilizzati in loco;
- i rifiuti siano correttamente gestiti e smaltiti in tutte le fasi dalla produzione, allo stoccaggio in deposito temporaneo, al trasporto ed allo smaltimento;
- nessun rifiuto speciale o pericoloso sia eliminato attraverso le fognature urbane, mescolato ai rifiuti urbani o immesso in diversa forma nell'ambiente;
- vengano valutati preventivamente i possibili impatti ambientali per una loro migliore gestione in corso d'opera.

3. Responsabilità

La responsabilità per l'applicazione delle norme di legge in materia ambientale e di sicurezza del lavoro ricade sull'affidatario dell'appalto. Il Consorzio, in veste di appaltante o committente, si riserva il diritto di controllo della corretta applicazione delle suddette norme e dei principi di gestione ambientale conformemente a quanto previsto dall'UNI EN ISO14001/2004 e dalle proprie politiche ambientali.

Il Consorzio provvede ad aggiornare il presente allegato qualora intervengano modifiche rilevanti nelle norme di riferimento. In ogni caso l'affidatario dovrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto della prestazione, che predominano sulle indicazioni riportate nell'allegato. Sarà cura e responsabilità dell'affidatario assicurarsi di operare in osservanza delle leggi vigenti.

La Direzione lavori del Consorzio predispone gli strumenti e le azioni organizzative necessari ed opportuni ai fini del controllo del corretto operato dell'affidatario, in maniera costruttiva e collaborativa.



4. Definizioni

I seguenti termini, richiamati nel presente allegato, vengono definiti dal Dlg 152/2006 come segue.

Dlg 152/2006 e *ss.mm.ii*, Art. 74, lettere g, h, i, o, bb, cc, dd, gg, ii:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) «acque reflue industriali»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) «acque reflue urbane»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;

bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

dd) «rete fognaria»: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del decreto 152/2006;

Dlg 152/2006 *ss.mm.ii*, Art. 183, lettere a, f, h, n, o, t, z, bb:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;



h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti

Dlg. 152/2006 ss.mm.ii, Art. 184, commi 2, 3, 5:

2. Sono *rifiuti urbani*: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); *omissis*

3. Sono *rifiuti speciali*: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; *omissis*; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;


l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5. Sono *pericolosi i rifiuti non domestici* indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta (codice CER).

5. Fanghi

Le operazioni di dragaggio, espurgo e risezionamento di bacini, canali e corsi d'acqua devono essere comunicate alla Provincia territorialmente competente con 15 giorni di anticipo.

I fanghi di espurgo provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui, quando non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, non sono considerati rifiuti.



L'assenza di contaminazione deve essere dimostrata in osservanza con quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale ER 1024 del 27 giugno 2001. I fanghi provenienti da tratti di canali non interessati da scarichi di acque reflue urbane od industriali o dal collettamento di scarichi domestici (case sparse) di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento del sedimento, possono considerarsi come non contaminati, previo ottenimento da parte della Provincia competente per territorio della classificazione del tratto di canale in accordo ai dettami della citata delibera regionale.


I fanghi non contaminati possono quindi essere distesi sui terreni limitrofi, anche ad uso agricolo. In caso non sia possibile distenderli sui terreni limitrofi i fanghi possono essere utilizzati per miglioramenti fondiari su terreni posti all'interno del comprensorio del Consorzio. Per il distendimento dei fanghi devono essere rispettate le seguenti regole generali:

- i fanghi devono restare depositati sulla sponda per un periodo non inferiore a 60 gg.;
- è fatto obbligo di ottenere e documentare l'assenso del proprietario del terreno su cui verranno distesi i fanghi;
- i fanghi non possono essere distesi su terreni coltivati con alberi da frutti od erba da foraggio nei 30 gg. antecedenti la raccolta; in caso di terreni destinati a pascolo, il distendimento deve avvenire almeno 365 gg. prima dell'inizio del pascolamento; la distribuzione dei fanghi su terreno nudo destinato alla successiva coltivazione di verdura a diretto contatto con il terreno, fragole o altri prodotti a contatto con il terreno che possono essere consumati crudi deve avvenire non prima di 14 mesi dal raccolto; se il terreno sarà coltivato a patata, cipolla, carota od altre colture da tubero, l'intervallo tra la distensione dei fanghi ed il raccolto non deve essere inferiore ai 20 mesi; per tutti gli altri raccolti alimentari l'intervallo minimo è di 1 mese;
- non possono essere distesi fanghi sullo stesso terreno prima che siano passati 10 anni;
- la data d'inizio dei lavori, la quantità dei fanghi escavati, la quantità dei materiali distesi ed il luogo interessato devono essere registrati sul "Registro delle operazioni di dragaggio ed escavazione" disponibile presso la sede del Consorzio.

I fanghi provenienti da tratti di canali o corsi d'acqua interessati da scarichi di acque reflue urbane od industriali o dal collettamento di scarichi domestici (case sparse) di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento del sedimento devono essere sottoposti ad analisi. Qualora risultino all'analisi contaminati in misura superiore a quanto previsto dalle vigenti norme, dovranno essere avviati a smaltimento presso impianti autorizzati.

6. Terre e rocce da scavo D.M. 10 agosto 2012, n. 161

Con l'entrata in vigore del nuovo Dm 161/2012 che regola l'utilizzazione del "**materiale da scavo**" come sottoprodotto, materiale che non è rifiuto, diventa efficace l'abrogazione della analoga disciplina dettata dall'articolo 186 del Codice Ambientale, D.Lgs 152/2006 e s.m.i..



E' sottratto alla disciplina dei rifiuti ed è qualificato come "sottoprodotto", cioè materiale che segue la disciplina delle merci e dei beni, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

- a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui **all'allegato 3 del decreto**;
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui **all'allegato 4 del decreto**.

La sussistenza delle condizioni di cui sopra è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.

L'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta.

In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Il terreno vegetale proveniente dallo scotico dovrà essere correttamente accumulato e curato per evitarne il decadimento biologico, per poi essere successivamente reimpiegato negli strati superiori (minimo 60 cm) dei reinterri.

Le terre risultanti dagli scavi dovranno essere immediatamente sistemate a formazione di rilevati stradali e di rinterri a qualunque distanza nell'ambito del cantiere. Parte del terreno proveniente dagli scavi, purché idoneo, troverà collocazione all'interno dell'opera (anche in relazione all'opportunità di una sopraelevazione delle piste di servizio definitive rispetto al piano di campagna). Le terre esuberanti rispetto ai volumi necessari per la formazione di rinterri e rilevati dovranno essere allontanate dall'area di cantiere o come rifiuto in discariche procurate a cura e spese dell'Impresa secondo la vigente legislazione in materia ambientale D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) ovvero come sottoprodotto secondo il D.M. 161/2012 (Utilizzo delle terre e rocce da scavo come materiali). In questo secondo caso l'Impresa deve presentare al Consorzio per l'approvazione un Piano di utilizzo con tutti gli oneri conseguenti almeno 90 giorni prima dei lavori che produrranno le terre di esubero.

Le terre e rocce da scavo che non soddisfano le condizioni imposte dalla normativa vigente, o che superino i tempi massimi di deposito consentiti, o che restino inutilizzate al termine dei lavori del cantiere, sono classificate come rifiuto e sottoposte alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.



Gli oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata restano a carico dell'affidatario dei lavori.

7. Rottami legnosi e metallici

Le politiche ambientali del Consorzio tendono a favorire il riciclaggio. Per questa ragione si prescrive che i rottami legnosi o metallici di recupero da demolizioni o di risulta delle lavorazioni, quando non contaminato da sostanze pericolose, venga raccolto in depositi temporanei, previa separazione del legno dal metallo, ed inviati al recupero presso impianti autorizzati.

La separazione del materiale destinato a recupero da quello contaminato da sostanze pericolose, e quindi classificato come rifiuto pericoloso, è a carico dell'affidatario che ne è il solo responsabile per quanto concerne le eventuali violazioni delle leggi vigenti.

Gli oneri di recupero o smaltimento e di trasporto sono interamente a carico dell'affidatario.

8. Acque reflue e liquami sanitari

In caso le lavorazioni eseguite nel cantiere producano acque reflue, l'affidatario dovrà richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni allo scarico in acque pubbliche od in fognatura. Le acque reflue dovranno soddisfare i limiti di legge previsti per lo scarico in acque pubbliche, in fognatura o sui suoli.

I liquami sanitari ed i bagni chimici dovranno essere regolarmente smaltiti come rifiuti, e la relativa documentazione (registro di carico/scarico od equivalente, formulari e 4^a copia comprovante l'avvenuto smaltimento) dovrà essere disponibile in cantiere.

Gli oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata restano a carico dell'affidatario.

9. Rifiuti speciali e pericolosi

Il Consorzio persegue, conformemente alle vigenti norme, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante l'applicazione di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali. Questo si realizza con la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti.

I rifiuti prodotti devono essere trasportati e stoccati nel deposito temporaneo senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente e, in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori o odori; senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Gli oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata restano a carico dell'affidatario.



10. Materiale vegetale non contaminato

Come specificato dalla nota 18.03.2011 prot. n. 8890 del Ministero dell'Ambiente, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, non sono considerati rifiuti ai sensi del Dlg 152/2006 e ss.mm.ii.. Viceversa il materiale vegetale proveniente da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è classificato come rifiuto urbano.

Si intende per materiale vegetale non contaminato, la materia organica di origine vegetale non mescolata con plastiche, rottami ferrosi o altri rifiuti solidi e non contaminata da sostanze pericolose (oli, etc).

L'assenza di contaminazione deve essere dimostrata in osservanza di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1024 del 27 giugno 2001.

Qualora il materiale vegetale sia mescolato a rifiuti o risulti contaminato in misura superiore a quanto previsto dalle vigenti norme, dovrà essere avviato a smaltimento presso impianti autorizzati.

Gli oneri relativi allo smaltimento in discarica autorizzata sono interamente a carico dell'affidatario

Il materiale vegetale non contaminato proveniente da bacini, canali e corsi d'acqua deve essere depositato sulla sponda per un periodo non inferiore ai 60 gg. Passato questo periodo il materiale vegetale può essere disteso sui terreni come previsto per i fanghi al punto 5 del presente allegato, oppure avviato a recupero mediante compostaggio presso impianti autorizzati. La documentazione relativa alla consegna all'impianto di compostaggio deve essere disponibile in cantiere.

11. Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato da ditte autorizzate e con mezzi idonei in possesso delle specifiche autorizzazioni richieste per le tipologie di rifiuti da trasportare. Sarà cura e responsabilità dell'affidatario il controllo della validità di tali autorizzazioni.

Le copie del formulario di trasporto destinate al produttore/detentore dei rifiuti (3^a e 4^a copia) devono essere disponibili in cantiere e conservate per 5 anni dalla data dello smaltimento.

Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, o finalizzati al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.



La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private o dell'area di cantiere non è considerata trasporto ai fini del Dlg 152/2006 e ss.mm.ii..

12. Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è costituito da un'area appositamente identificata ed opportunamente delimitata nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (area di cantiere) ove si effettua il raggruppamento degli stessi prima della raccolta.

Al deposito temporaneo possono affluire i rifiuti prodotti da lavorazioni effettuate in cantieri temporanei, esterni all'area del cantiere principale, quando questi siano necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o dell'affidamento di lavori in economia svolti nel cantiere in cui si situa il deposito temporaneo.

Il deposito temporaneo può essere costituito alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi;

in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;


3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo, che l'affidatario si impegna a verificare e a rispettare.

13. Gestione del rifiuto

In termini generali, i rifiuti devono essere gestiti nella stretta osservanza delle norme vigenti in materia, anche quando questo deroghi al contenuto del presente allegato. La finalità prima della gestione dei rifiuti è il garantire che essi siano correttamente gestiti e smaltiti in tutte le fasi dalla produzione, allo stoccaggio in deposito temporaneo, al trasporto ed allo smaltimento, e che nessun rifiuto speciale o pericoloso sia eliminato attraverso le fognature urbane, mescolato ai rifiuti urbani o immesso in diversa forma nell'ambiente.



14. Clausola di accesso alla documentazione

L'affidatario consente al Consorzio libero accesso a tutta la documentazione inerente gli aspetti di gestione ambientale e di sicurezza del lavoro del cantiere, senza alcuna limitazione né riserva.

Il Consorzio si impegna ad un uso strettamente riservato delle informazioni acquisite, che saranno utilizzate al solo scopo di controllare la corretta applicazione delle norme e dei principi di gestione ambientale e di sicurezza del lavoro, conformemente a quanto previsto dall'UNI EN ISO14001/2004 e dalle proprie politiche ambientali.

15. Diritto di ispezione del sito

L'affidatario consente al Consorzio libero accesso a tutte le aree del cantiere per la verifica del rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza del lavoro, senza alcuna limitazione né riserva.

Il Consorzio si impegna ad un uso strettamente riservato delle informazioni acquisite, che saranno utilizzate al solo scopo di controllare la corretta applicazione delle norme e dei principi di gestione ambientale e di sicurezza del lavoro, conformemente a quanto previsto dall'UNI EN ISO14001/2004 e dalle proprie politiche ambientali.

16. Sanzioni e interventi d'ufficio

Qualora venga accertato il mancato rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, o delle norme UNI EN ISO14001/2004, o delle politiche ambientali del Consorzio, questi invierà una segnalazione per iscritto all'affidatario invitandolo a sanare la violazione ed attenersi per il futuro alle prescrizioni.

Il Consorzio terrà traccia delle segnalazioni inviate, che concorreranno a formare il giudizio di qualità del fornitore, come previsto dalla norma UNI EN ISO9001/2008; quest'ultimo sarà utilizzato per la scelta degli operatori economici ammessi all'affidamento di appalti o di lavori in economia, per quanto consentito dalle norme vigenti in materia.

In caso di mancato riscontro dell'affidatario alla segnalazione di gravi violazioni, tali da creare pregiudizio al Consorzio, inclusa la perdita od il mancato rinnovo delle certificazioni di Qualità UNI EN ISO di cui sia in possesso, questi si riserva di intervenire direttamente in danno dell'affidatario, mettendo in opera tutte le azioni ed i mezzi necessari a riportare il cantiere al rispetto delle norme vigenti.

In seguito ad intervento diretto il Consorzio si riserva di documentare e recuperare integralmente i costi sostenuti per sanare la violazione segnalata, ivi inclusi quelli conseguenti ad impiego del proprio personale, a consulenze specialistiche, ad oneri amministrativi e spese generali. L'affidatario autorizza sin d'ora il Consorzio a trattenere



dai pagamenti in corso l'importo documentato dei costi sostenuti per interventi d'ufficio resi necessari da negligenze nella conduzione del cantiere.